

NOTIZIARIO

n.

43

2024

SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE

Riepilogo delle modalità di calcolo e di versamento

CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO 2024 PER I DIPENDENTI

Riepilogo della disciplina

PIANIFICAZIONE FISCALE 2025 E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I SOGGETTI “TRASPARENTI”

Analisi delle fattispecie coinvolte e delle condizioni da rispettare

NOTIZIE FLASH**AFFITTI BREVI: CHECK-IN DA REMOTO ILLEGITTIMO PER IL MINISTERO**

La [Circolare del 18 novembre](#) del Capo della Polizia Pisani, interviene a precisare che **l'identificazione da remoto degli ospiti nelle strutture ricettive**, utilizzata in particolare nei bed and breakfast e nelle locazioni brevi tramite piattaforme digitali, **non rispetta i requisiti di sicurezza stabiliti dalla legge**.

Il documento, indirizzato a tutte le Prefetture, **richiama l'illegalità delle keybox**, ossia le cassette di sicurezza che custodiscono le chiavi dell'appartamento all'ingresso dello stabile, in quanto contravvengono all'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).

Si sottolinea, invece, che i gestori delle strutture sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti direttamente e devono trasmettere i dati degli ospiti alle Questure e si raccomanda, quindi, alle prefetture di diffondere le novità della circolare ai soggetti interessati.

SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2024

In questa scheda si riportano le **modalità di calcolo e di versamento del saldo IMU 2024, in scadenza il prossimo 16 dicembre**, sulla base della **normativa in vigore** anche per il **2024** (“nuova IMU”).

SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2024	
PREMESSA	<p>A partire dall'anno 2020 l'imposta unica comunale IUC è stata abolita, e sia l'IMU che la TASI sono state sostituite dalla “nuova IMU”¹, normativa molto simile a quella precedente e che si applica sull'intero territorio nazionale².</p> <p>Alcuni chiarimenti in merito sono stati forniti dal MEF con la Circolare n. 1/DF del 18.03.2020.</p> <p>Da notare che la Corte di cassazione ha affermato³ che l'occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non incide sull'obbligo del proprietario di corrispondere l'IMU: questo perché, ai fini IMU, bisogna dare rilevanza al titolo di proprietà e non, invece, all'effettiva disponibilità del bene.</p>
AMBITO DI APPLICAZIONE	<p>Il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale (come usufrutto, uso e abitazione, superficie o enfiteusi).</p> <p>Sono, inoltre, soggetti passivi di IMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; ◆ il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali; ◆ il locatario (ovvero chi fruisce dell'immobile), dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili in leasing. <p>In presenza di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.</p>

¹ regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 160/2019.

² fatta salva l'**autonomia impositiva** delle **Province Autonome** di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI), così come della **Regione Friuli-Venezia Giulia**


³ con la sentenza n. 29868 del 25.10.2021.

Sono **esenti IMU** le **abitazioni principali**, diverse da quelle di lusso, e le relative **pertinenze**; sono, invece, soggette ad IMU, con **aliquota ridotta** (0,5%) e detrazione di euro 200, le **abitazioni principali di lusso**, ossia quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ricordiamo che si considera “**abitazione principale**” l'immobile utilizzato come **dimora** del **possessore** e del proprio **nucleo familiare** a condizione che vi **risiedano anagraficamente**.



Se i **componenti del nucleo familiare** hanno stabilito **dimora abituale** e **residenza** in **immobili diversi** (situati nello **stesso** o in **diversi Comuni**), le **agevolazioni** per l'**abitazione principale** si applicano per **un solo immobile**.



L'**esenzione IMU** si applica anche alle seguenti fattispecie:

PREVISTA DAL COMUNE	
1	unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari , purché non locata
PREVISTA DALLA LEGGE	
1	unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
2	fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008, adibiti ad abitazione principale
3	unico immobile , iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:

- ◆ **in servizio** permanente appartenente alle **Forze armate** e alle **Forze di polizia ad ordinamento militare**;
- ◆ **dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile**;
- ◆ del **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**;
- ◆ appartenente alla **carriera prefettizia**;

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono, inoltre, **esenti dall'IMU**:

- ◆ gli **immobili posseduti dallo Stato**, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- ◆ **fabbricati** classificati o classificabili nel **gruppo catastale da E/1 a E/9**;
- ◆ **fabbricati destinati ad usi culturali** (come musei, biblioteche, archivi eccetera);
- ◆ **fabbricati destinati** esclusivamente all'**esercizio del culto**;
- ◆ **fabbricati** di proprietà della **Santa Sede**;
- ◆ **immobili posseduti e utilizzati** dagli **enti non commerciali** destinati allo svolgimento di attività non commerciali; in presenza di uso promiscuo, la parte da assoggettare ad IMU è quella destinata all'esercizio di attività commerciali.

Sono **esenti IMU** anche i **terreni agricoli**:

- ◆ **posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP**, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole⁴, indipendentemente dall'ubicazione;
- ◆ **ubicati nei Comuni delle isole minori**⁵, ossia

ISOLE TREMITI	San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa
PANTELLERIA	Pantelleria
ISOLE PELAGIE	Lampedusa, Lampione, Linosa
ISOLE EGADI	Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica

⁴ di cui all'art. 1, comma 3, D.lgs. 99/2004.

⁵ di cui all'Allegato A annesso alla Legge 448/2001.

	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>ISOLE EOLIE</td> <td>Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina</td> </tr> <tr> <td>ISOLE SUSCITANE</td> <td>Sant'Antioco, San Pietro</td> </tr> <tr> <td>ISOLE DEL NORD SARDEGNA</td> <td>La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara</td> </tr> <tr> <td>ISOLE PARTENOPEE</td> <td>Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara</td> </tr> <tr> <td>ISOLE PONZIANE</td> <td>Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano</td> </tr> <tr> <td>ISOLE TOSCANE</td> <td>Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.</td> </tr> <tr> <td>ISOLE DEL MARE LIGURE</td> <td>Palmaria, Tino, Tinetto</td> </tr> <tr> <td>ISOLA DEL LAGO D'ISEO</td> <td>Monte Isola</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; ◆ ricadenti in aree montane o di collina delimitate⁶. <p>A partire dal 01.01.2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni merce"). Questo vale solamente fino a che permanga tale destinazione, e gli immobili non siano in ogni caso locati.</p> <p>In tale caso, però, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU, nella quale occorre indicare simile esenzione. In caso contrario non sarà, infatti, possibile usufruire del beneficio in esame – posto che l'adempimento è stabilito a pena di decadenza.</p>	ISOLE EOLIE	Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina	ISOLE SUSCITANE	Sant'Antioco, San Pietro	ISOLE DEL NORD SARDEGNA	La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara	ISOLE PARTENOPEE	Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara	ISOLE PONZIANE	Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano	ISOLE TOSCANE	Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.	ISOLE DEL MARE LIGURE	Palmaria, Tino, Tinetto	ISOLA DEL LAGO D'ISEO	Monte Isola
ISOLE EOLIE	Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina																
ISOLE SUSCITANE	Sant'Antioco, San Pietro																
ISOLE DEL NORD SARDEGNA	La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara																
ISOLE PARTENOPEE	Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara																
ISOLE PONZIANE	Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano																
ISOLE TOSCANE	Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.																
ISOLE DEL MARE LIGURE	Palmaria, Tino, Tinetto																
ISOLA DEL LAGO D'ISEO	Monte Isola																
BASE IMPONIBILE	<p>La base imponibile IMU si calcola assumendo come valore dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la rendita catastale risultante all'inizio del periodo, 																

⁶ ai sensi dell'art. 15, Legge 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla [circolare MEF n. 9 del 14.06.1993](#).

- ◆ rivalutata del 5%.
- ◆ applicando alla rendita rivalutata i seguenti **moltiplicatori**.

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
GRUPPO A (ESCLUSO A/10)	160
CATEGORIE C/2, C/6 E C/7	
GRUPPO B	140
CATEGORIE C/3, C/4 E C/5	
CATEGORIE A/10 E D/5	80
GRUPPO D (ESCLUSO D/5)	65
CATEGORIA C/1	55



Le **variazioni di rendita catastale** intervenute **in corso d'anno**, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono **effetti** dalla **data di ultimazione dei lavori** o, se antecedente, dalla **data di utilizzo**.

La **base imponibile** è **ridotta al 50%** per:

- ◆ gli **immobili di interesse storico-artistico**⁷;
- ◆ i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili**⁸ e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- ◆ gli **immobili** esclusi quelli "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) **concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale** a condizione che:
 - ✓ il contratto sia registrato,
 - ✓ il **comodante**
 - possieda un solo immobile in Italia,
 - risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

⁷ di cui all'art. 10 del codice di cui al D.lgs. 42/2004.

⁸ l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Il beneficio si applica **anche** nel caso in cui il **comodante**, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un **altro immobile adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La riduzione del 50% si applica **anche** al **coniuge del comodatario** nel caso di **decesso di quest'ultimo e presenza di figli minori**.

La riduzione è, invece, pari al **50%** per l'**unità immobiliare** (una sola) ad **uso abitativo**, non locata né concessa in comodato, **posseduta in Italia da soggetti non residenti e titolari di pensione** maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.



Per gli **immobili locati a canone concordato**, l'**imposta** risultante dall'applicazione dell'aliquota stabilita dal Comune è **ridotta al 75%**.

Per i **fabbricati di categoria D privi di rendita**, posseduti da imprese e **distintamente contabilizzati**, si assume il valore che risulta dalle **scritture contabili**, applicando per ciascun anno di formazione i **coefficienti** annualmente stabiliti con apposito **Decreto Ministeriale** – per l'anno in corso si tratta del [D.M. 08.03.2024](#).

Per le **aree fabbricabili**, invece, si deve considerare il **valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'01.01.2024**.

Di seguito si riepilogano le **descrizioni dei vari gruppi catastali**, utili ai fini del calcolo dell'IMU:

GRUPPO CATASTALE "A"	
A/1	Abitazioni di tipo signorile
A/2	Abitazioni di tipo civile
A/3	Abitazioni di tipo economico
A/4	Abitazioni di tipo popolare
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	Abitazioni di tipo rurale
A/7	Abitazioni in villini

A/8	Abitazioni in ville
A/9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10	Uffici e studi privati
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
GRUPPO CATASTALE "B"	
B/1	Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
B/2	Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
B/3	Prigioni e riformatori
B/4	Uffici pubblici
B/5	Scuole e laboratori scientifici
B/6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7	Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
B/8	Magazzini sotterranei per depositi di derrate
GRUPPO CATASTALE "C"	
C/1	Negozi e botteghe
C/2	Magazzini e locali di deposito
C/3	Laboratori per arti e mestieri
C/4	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5	Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
C/6	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
C/7	Tettoie chiuse od aperte
GRUPPO CATASTALE "D"	
D/1	Opifici
D/2	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)

	D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)				
	D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)				
	D/5	Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)				
	D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)				
	D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni				
	D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni				
	D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio				
	D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole				
	<p>Ai fini del calcolo della base imponibile occorre ricordare che l'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero.</p> <p>In caso di acquisto dell'immobile durante l'anno va considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente; ◆ l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. 					
ALIQUOTE IMU	<p>Una volta determinata la base imponibile occorre moltiplicarla per l'aliquota di riferimento. Le aliquote IMU sono deliberate dai Comuni rispettando i seguenti limiti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">IMMOBILI</th> <th style="text-align: center;">ALIQUOTA DI BASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE</td> <td style="text-align: center;">0,5%</td> </tr> </tbody> </table>		IMMOBILI	ALIQUOTA DI BASE	ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,5%
IMMOBILI	ALIQUOTA DI BASE					
ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,5%					

		(i comuni possono aumentarla o ridurla fino all'azzeramento)
	FABBRICATI RURALI AD USO COMMERCIALE	0,1% (i comuni possono ridurla fino all'azzeramento)
	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA	0,1%⁹ (i comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o ridurla fino all'azzeramento)
	TERRENI AGRICOLI	0,76% (i comuni possono aumentarla fino all'1,06% o ridurla fino all'azzeramento)
	IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO D	0,86% di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato (i comuni possono aumentarla fino all'1,06% o ridurla fino allo 0,76%)
	IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E ALTRI IMMOBILI (DIVERSI DAI PRECEDENTI)	0,86% (i comuni possono aumentarla fino all'1,06% o ridurla fino all'azzeramento)
	<p>In ogni caso, considerato l'ampio raggio d'azione riservato ai Comuni, è indispensabile verificare quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul sito Internet del MEF. Va considerato che, a partire dal 2023, qualora il Comune competente non proceda con una nuova delibera delle aliquote IMU, si appliceranno le aliquote base previste dalla legge.</p>	
	L' IMU deve essere versata in due rate di pari importo (50%) , come segue:	

⁹ fino all'anno 2021, mentre dal 1° gennaio 2022 sono esenti.

**TERMINI E
MODALITÀ DI
VERSAMENTO**

- ◆ la **prima** (acconto) **entro il 16 giugno** dell'anno di riferimento. In questo caso l'imposta è calcolata **utilizzando le aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente**;
- ◆ la **seconda** (saldo) **entro il successivo 16 dicembre, utilizzando le aliquote e detrazioni dell'anno in corso**, qualora **pubblicate** sul sito www.finanze.it **entro il 28 ottobre** dell'anno di riferimento.

Resta nella **facoltà** del contribuente, provvedere al **versamento** dell'imposta complessivamente dovuta in un'**unica soluzione** annuale, in tal caso da corrispondere **entro il 16 giugno**.

Al contrario, in considerazione del "**verificarsi di una particolare situazione**", il singolo Comune può deliberare la possibilità di versare **sia la prima che la seconda rata entro il 16 dicembre o entro un diverso termine**, fissando l'ambito di applicazione, il nuovo termine di versamento ed eventuali adempimenti o requisiti richiesti.

Rispetto a quanto visto fanno eccezione gli **enti non commerciali**, che **versano l'IMU in 3 rate**:

- ◆ le **prime 2** (entro il **16 giugno** e il **16 dicembre** dell'anno di riferimento) nella misura del **50% ciascuna**, calcolata sull'imposta dell'anno precedente;
- ◆ la **terza a conguaglio** dell'imposta complessivamente dovuta, entro il **16 giugno dell'anno successivo** a quello cui si riferisce il versamento sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF **entro il 28 ottobre** dell'anno di riferimento.

Il versamento può essere effettuato **con mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale o** tramite la piattaforma "**PagoPA**".

Come in passato, l'**importo minimo di versamento** è pari a **euro 12**, e il **singolo Comune** può comunque fissare un **diverso importo minimo**.

Se il **versamento** avviene **con il mod. F24** è necessario utilizzare i seguenti **codici tributo**:

CODICE TRIBUTO	TIPO DI IMMOBILE
3912	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9)

	3913	FABBRICATI RURALI AD USO COMMERCIALE
	3914	TERRENI
	3916	AREE FABBRICABILI
	3918	ALTRI FABBRICATI
	3925	IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D (STATO)
	3930	IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D (COMUNE)
	3939¹⁰	FABBRICATI C.D. BENI MERCE

¹⁰ istituito con [risoluzione n. 29/E del 29.05.2020.](#)

IL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO 2024 PER I DIPENDENTI

In questa scheda riepiloghiamo il conguaglio fiscale di fine anno 2024 per i dipendenti.

IL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO 2024 PER I DIPENDENTI	
PREMESSA	<p>La tassazione ordinaria, applicata in acconto sulle retribuzioni percepite dai dipendenti nel periodo d'imposta, necessita di un conguaglio di fine anno: in questa sede il datore di lavoro determina, grazie alla disponibilità del reddito complessivamente totalizzato nell'anno:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'IRPEF netta definitiva dovuta dal contribuente (lavoratore) b) l'effettiva spettanza (e relativo importo) delle somme a titolo di bonus IRPEF e bonus Natale. <p>In generale, l'assoggettamento a tassazione dei redditi di lavoro dipendente avviene secondo il principio della ritenuta alla fonte¹¹: questo significa che i redditi sono soggetti alla ritenuta d'acconto con riguardo al periodo di paga (mese, quindicina, settimana, giornata) in cui sono effettivamente corrisposti. Le modalità di effettuazione della ritenuta cambiano a seconda che si tratti di tassazione ordinaria o tassazione separata.</p> <p>La tassazione ordinaria si applica in due momenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'atto della corresponsione della retribuzione (nel rispetto del principio della ritenuta a titolo d'acconto); ◆ in sede di conguaglio di fine anno/fine rapporto. <p>La tassazione separata è, invece, riservata ai redditi rappresentati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Trattamento di fine rapporto (TFR); ◆ altre indennità e somme corrisposte una tantum in occasione della cessazione del rapporto di lavoro; ✓ emolumenti relativi a prestazioni di lavoro riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di legge, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi successivi;

¹¹ art. 23, commi 1 e 2 del D.P.R. 600/1973.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ redditi degli eredi; ◆ indennità di mobilità; ◆ trattamento di integrazione salariale corrisposto anticipatamente.
<p>COS'È IL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO</p>	<p>A norma dell'art. 23, comma 3 del D.P.R. 600/1973 la tassazione ordinaria, essendo effettuata in via provvisoria dal sostituto d'imposta, in un primo tempo, a titolo di acconto nei singoli periodi di paga, comporta l'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.</p> <p>Il conguaglio fiscale consiste nel confronto tra l'ammontare delle ritenute operate in cedolino nel corso del periodo d'imposta e l'imposta effettivamente a carico del contribuente, calcolata in ragione dei redditi erogati dal datore di lavoro nell'intero periodo (anno) di imposta.</p>
<p>QUANDO EFFETTUARE IL CONGUAGLIO FISCALE</p>	<p>Nelle operazioni di conguaglio, il datore di lavoro deve innanzitutto assumere a riferimento le retribuzioni (in denaro e in natura) imponibili fiscalmente corrisposte in capo al lavoratore nel periodo d'imposta interessato¹².</p> <p>Il conguaglio considera tutti i redditi totalizzati dal dipendente nel corso del periodo d'imposta, e deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i compensi dell'anno precedente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo; ◆ in caso di cessazione del rapporto in corso d'anno, all'atto dell'elaborazione del cedolino paga di competenza dell'ultimo mese in forza in azienda.
<p>CALCOLO DELL'IRPEF LORDA</p>	<p>Una volta definito il reddito complessivo di riferimento, il datore di lavoro procede al calcolo dell'IRPEF lorda annua effettivamente totalizzata dal contribuente. A tal proposito è necessario applicare ai singoli scaglioni di reddito le corrispondenti aliquote percentuali, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 23% per i redditi fino a 28 mila euro; ◆ 35% per i redditi superiori a 28 mila e fino a 50 mila euro; ◆ 43% per i redditi superiori a 50 mila euro. <p>Il dipendente può chiedere l'applicazione di un'aliquota percentuale maggiore rispetto a quelle sopra descritte.</p>

¹² In virtù del principio di cassa allargato si considerano nel calcolo dell'IRPEF lorda **anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo**

**DETRAZIONI
FISCALI**

Il lavoratore dipendente ha diritto ad una serie di detrazioni fiscali il cui obiettivo è quello di ridurre il peso dell'IRPEF lorda **in ragione di una serie di spese/oneri ritenuti dalla normativa fiscale come meritevoli.**

Le detrazioni possono essere definite:

- ◆ in misura **fissa**;
- ◆ in **percentuale** rispetto alle spese che ne determinano il diritto alla fruizione da parte del contribuente;
- ◆ in misura **forfettaria** in ragione del reddito complessivo di riferimento totalizzato dal contribuente.

Quest'ultimo è in particolare il caso delle detrazioni riconosciute a coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, ed è calcolata secondo le seguenti formule, **diverse a seconda del reddito complessivo di riferimento:**

REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO DETRAZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024
Non superiore a 15 mila euro	1.955,00 (*)
Compreso tra 15 mila e 28 mila euro	$1.910,00 + [1.190,00 \times (28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000,00]$ (**)
Tra 28 mila e 50 mila euro	$1.910,00 \times [(50.000,00 - \text{reddito complessivo}) / 22.000,00]$ (**)

(*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro. Per i rapporti di lavoro a termine la detrazione non può essere inferiore a 1.380,00 euro

(**) Per i redditi da 25 mila a 35 mila euro l'importo risultante dev'essere aumentato di 65,00 euro

In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta calcola l'ammontare effettivamente spettante al dipendente a titolo di detrazioni per redditi di lavoro dipendente/assimilati in ragione di:

- ◆ giorni di produzione del reddito nell'anno (massimo 365 giorni);
- ◆ **reddito complessivo rilevante per il calcolo delle detrazioni**, corrisposto dallo

	<p>stesso datore di lavoro, salvo eventuale diversa richiesta del dipendente di considerare i redditi corrisposti da soggetti terzi.</p> <p>Il datore di lavoro procede al calcolo dell'imposta effettivamente a carico del contribuente, attraverso il seguente calcolo:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{IRPEF lorda}^{13} - \text{detrazioni fiscali}^{14} = \text{IRPEF netta 2024 a carico del lavoratore}$ </div>						
RISULTATO DEL CONGUAGLIO	<p>Ottenuta l'IRPEF netta 2024, il datore di lavoro la confronta con le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga.</p> <p>Dal confronto possono verificarsi due conseguenze:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CONGUAGLIO PER IL DIPENDENTE</th> <th style="text-align: center;">DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Positivo</td> <td>Le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga (in maniera provvisoria), sono superiori all'IRPEF netta effettivamente a carico del contribuente, determinata in sede di conguaglio di fine anno</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Negativo</td> <td>Le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga (in maniera provvisoria), sono inferiori all'IRPEF netta effettivamente a carico del contribuente, determinata in sede di conguaglio di fine anno</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di conguaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ positivo il dipendente ha diritto in busta paga ad un rimborso (netto) a titolo di imposte pagate in eccesso a titolo di acconto; ◆ negativo il dipendente subisce in cedolino una trattenuta (netta) per imposte non pagate a titolo di acconto. 	CONGUAGLIO PER IL DIPENDENTE	DESCRIZIONE	Positivo	Le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga (in maniera provvisoria), sono superiori all'IRPEF netta effettivamente a carico del contribuente, determinata in sede di conguaglio di fine anno	Negativo	Le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga (in maniera provvisoria), sono inferiori all'IRPEF netta effettivamente a carico del contribuente, determinata in sede di conguaglio di fine anno
CONGUAGLIO PER IL DIPENDENTE	DESCRIZIONE						
Positivo	Le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga (in maniera provvisoria), sono superiori all'IRPEF netta effettivamente a carico del contribuente, determinata in sede di conguaglio di fine anno						
Negativo	Le ritenute fiscali operate a titolo d'acconto nei singoli periodi di paga (in maniera provvisoria), sono inferiori all'IRPEF netta effettivamente a carico del contribuente, determinata in sede di conguaglio di fine anno						
BONUS NATALE	<p>Il datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno, avendo a disposizione il dato relativo al reddito complessivo totalizzato dal dipendente nel periodo d'imposta 2024, stabilisce altresì l'effettiva spettanza (e il relativo importo definitivo) dei bonus (netti) riconosciuti nei singoli periodi di paga a titolo di</p>						

¹³ calcolata in funzione dei redditi totalizzati nel periodo d'imposta 2024, corrisposti dallo stesso datore di lavoro ed eventualmente da soggetti terzi.

¹⁴ calcolate in ragione del reddito complessivo di riferimento totalizzato dal contribuente nel periodo d'imposta 2024.

acconto, come il bonus IRPEF¹⁵ e il bonus una tantum erogato in sede di liquidazione della tredicesima mensilità 2024¹⁶.

Dal confronto tra la somma effettivamente spettante e quella già erogata nei singoli periodi di paga possono scaturire le conseguenze – conguaglio positivo o negativo – sopra descritte con riguardo all'IRPEF netta.

¹⁵ art. 1 del D.L. 3/2020, convertito in Legge 21/2020.

¹⁶ a norma dell'art. 2-bis del D.L. 113/2024, convertito in Legge 143/2024.

PIANIFICAZIONE FISCALE 2025 E GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I SOGGETTI “TRASPARENTI”

Anticipando entro fine anno alcuni **atti** riferiti a **imprese familiari, società di persone, e S.r.l. trasparenti**, è possibile attribuire **rilevanza fiscale, già dal 2024 ovvero dal 2025**, alle **operazioni** in essi contenute. In questa scheda analizziamo:

- ◆ le **fattispecie** coinvolte,
- ◆ le **condizioni** da rispettare

per **non differire** ulteriormente gli **effetti fiscali** connessi a tali operazioni.

PIANIFICAZIONE FISCALE 2025 E GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I SOGGETTI “TRASPARENTI”							
PREMESSA	<p>Entro fine anno i soggetti “trasparenti” (società di persone, s.r.l. trasparenti, imprese familiari) devono valutare l'opportunità di accelerare la stipula di alcuni atti, soprattutto in ambito di modifica degli assetti societari, al fine di attribuirvi rilevanza fiscale già dal 2024 e/o dal 2025.</p> <p>In particolare, le fattispecie interessate riguardano le seguenti casistiche:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SOGGETTI</th> <th>TIPOLOGIE DI ATTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Società di persone e S.r.l. trasparenti</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la cessione di quote con variazione o meno della compagine sociale; ◆ la partecipazione agli utili diversa rispetto alla partecipazione al capitale </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Imprese familiari</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la costituzione di una nuova impresa; ◆ l'enunciazione dell'impresa familiare per una ditta individuale già esistente; ◆ l'ingresso di un nuovo collaboratore o l'uscita dello stesso </td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTI	TIPOLOGIE DI ATTI	Società di persone e S.r.l. trasparenti	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la cessione di quote con variazione o meno della compagine sociale; ◆ la partecipazione agli utili diversa rispetto alla partecipazione al capitale 	Imprese familiari	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la costituzione di una nuova impresa; ◆ l'enunciazione dell'impresa familiare per una ditta individuale già esistente; ◆ l'ingresso di un nuovo collaboratore o l'uscita dello stesso
SOGGETTI	TIPOLOGIE DI ATTI						
Società di persone e S.r.l. trasparenti	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la cessione di quote con variazione o meno della compagine sociale; ◆ la partecipazione agli utili diversa rispetto alla partecipazione al capitale 						
Imprese familiari	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la costituzione di una nuova impresa; ◆ l'enunciazione dell'impresa familiare per una ditta individuale già esistente; ◆ l'ingresso di un nuovo collaboratore o l'uscita dello stesso 						
SOCIETÀ DI PERSONE	<p>I redditi prodotti dalle società di persone sono considerati redditi dei soci componenti la compagine sociale: vale dunque il c.d. “principio della trasparenza” in virtù del quale, ai fini IRPEF, la società rappresenta uno schermo trasparente, non un soggetto autonomamente imponibile.</p>						

In generale, infatti, tali redditi sono imputati ai soci/associati di tali enti:

- ◆ **per competenza;**
- ◆ **indipendentemente dall'effettiva percezione** dell'utile generatosi nel periodo d'imposta;
- ◆ **in funzione della rispettiva percentuale** di partecipazione agli utili.

L'**obbligazione tributaria** ricade, quindi, su ciascun socio **non in base** alla **percezione di utili**, ma per il loro **status di soci**.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate gli effetti fiscali delle operazioni sulle quote hanno decorrenza differenziata a seconda che si tratti:

- ◆ di **modifiche della compagine sociale**, tipicamente **uscita di "vecchi" soci** per cessione a terzi, recesso, decesso, o ingresso di "nuovi" soci (per aumento del capitale sociale o per subentro nelle quote in essere);
- ◆ di **operazioni che non modificano la compagine sociale**: scambio di quote tra i **medesimi** soci già presenti al 31.12 dell'anno precedente, oppure cambio delle percentuali di partecipazione agli utili tra i soci esistenti.

Variazioni della compagine sociale

L'operazione che comporta una variazione delle quote di partecipazione agli utili conseguente all'uscita di vecchi soci o all'ingresso di nuovi soci **produce effetto dalla stessa**. I **soggetti "trasparenti"** che hanno in programma di far **uscire o entrare nuovi soci**, con **atti stipulati entro il 31.12.2024**, potranno veder riconosciuti i relativi effetti già nel **modello Redditi 2025** (per il periodo d'imposta 2024).

Esempio

Si consideri la seguente situazione relativa alla Fuego Sas:

- ◆ **capitale sociale al 31.12.2023** ripartito fra
 - ✓ 40% Tizio,
 - ✓ 35% Caio,
 - ✓ 25% Sempronio.
- ◆ in **data 20.12.2024** Caio cede il 15% della propria quota al socio Tizio e la restante parte ad un nuovo socio Tiberio.

Soci	Partecipazione utili/capitale al 31.12.2023	Partecipazione utili/capitale al 31.12.2024
Tizio	40	55
Caio	35	-
Sempronio	25	25
Tiberio	-	20

Poiché l'operazione **modifica la compagine sociale** - ingresso del nuovo socio Tiberio - l'atto produce effetto **già sul reddito 2024**. Nel modello Redditi 2025, pertanto, il reddito sarà imputato ai soci Tizio, Sempronio e Tiberio, sulla base delle relative percentuali di partecipazione agli utili: 55%, 25% e 20%

La data rilevante per stabilire il **momento** della variazione delle quote di partecipazione, è rappresentata **dall'iscrizione al Registro delle imprese nei** casi sia di recesso del socio, che della sua esclusione.

Variazione quote di partecipazione agli utili

Se la compagine sociale resta inalterata e cambia solo la quota di partecipazione agli utili, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che occorre fare riferimento alla **situazione verificata alla chiusura dell'esercizio precedente**. In altri termini, in caso di:

- ◆ **cessione quote;**
- ◆ **modifica della quota di partecipazione** agli utili senza alcuna variazione della quota di partecipazione al capitale sociale;

le operazioni hanno effetto, ai fini fiscali, **solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo** a quello di stipula dell'atto pubblico/scrittura privata autenticata.

Esempio

Si consideri la Piastrelle & piastrelle Sas, il cui capitale al 31.12.2023 è detenuto da due soci: Bianchi (70%) e Verdi (30%).

Il 20.12.2024 il socio Bianchi cede al socio Verdi il 15% del capitale sociale.

Soci	Partecipazione utili/capitale al 31.12.2023	Partecipazione utili/capitale al 31.12.2024
Bianchi	70	55
Verdi	30	45

In presenza di **compagine sociali invariate** (i soci, infatti restano Bianchi e Verdi, modificandosi solo i rapporti di partecipazione degli stessi), la ripartizione del reddito per il 2024 sarà pari a: **70% al socio Bianchi e 30% socio Verdi**, con applicazione delle **nuove percentuali (55 / 45)** soltanto a far data dal 01.01.2025 e quindi nel modello Redditi 2026

S.R.L. TRASPARENTI

L'opzione per la trasparenza fiscale può essere esercitata solo in caso di S.r.l. interamente partecipate da persone fisiche, purché il numero di soci non sia superiore a 10 (o a 20, per le società cooperative a responsabilità limitata).

Le società a responsabilità limitata "**trasparenti**" applicano le medesime regole previste per le **società di persone trasparenti** sopra esaminate.

Coerentemente, anche nel caso di S.r.l. trasparenti, in prossimità della fine dell'anno, va considerata l'opportunità di anticipare la stipula di atti di cessione di quote.

Perfezionare l'operazione entro il 31.12.2024 permetterebbe infatti di:

- ◆ **ottenere effetti fiscali già dal 2024** se la cessione comporta un mutamento della compagine sociale;
- ◆ **far decorrere i medesimi effetti dal 2025** se la cessione non comporta il mutamento della compagine sociale.

Atto stipulato entro il 31.12.2024	Effetti fiscali
Modifiche compagine sociale	Dal 2024
Variazione quote di partecipazione al capitale sociale e/o agli utili (con compagine sociale invariata)	Dal 2025

<p>ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI</p>	<p>Sotto il profilo fiscale, la normativa dell'associazione professionale prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ siano redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni in forma associata; ◆ il reddito sia imputato per trasparenza agli associati esistenti al 31 dicembre; ◆ in proporzione alla quota di "partecipazione agli utili". In proposito, si può notare come le quote di partecipazione agli utili si presumano proporzionate al valore dei conferimenti, se non risultano determinate diversamente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata di costituzione, ✓ da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata, redatta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento. <p>Detto in altri termini, gli studi associati hanno la possibilità di ragionare "ex post", effettuando la scelta entro il termine di presentazione del modello Redditi 2025 (anno d'imposta 2024) e quindi entro il 31.10.2025, sempre sulla base dell'effettivo apporto di ciascun associato.</p>
<p>IMPRESE FAMILIARI</p>	<p>L'impresa familiare è l'istituto nel quale prestano con continuità la propria attività lavorativa l'imprenditore e i suoi familiari, ossia i parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo, e il coniuge.</p> <p>La disciplina trova applicazione solo laddove non ricorrano gli estremi di altro rapporto di lavoro ed interviene a stabilire alcune tutele minime per i familiari che prestano in modo continuativo, anche se non in maniera esclusiva, il proprio lavoro nell'impresa familiare stessa:</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #d9e1f2; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <p>DIRITTI ECONOMICO - PATRIMONIALI</p> </div> <div style="border: 1px solid #0070c0; border-radius: 10px; padding: 10px; width: 300px;"> <p>Mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia</p> </div> <div style="border: 1px solid #0070c0; border-radius: 10px; padding: 10px; width: 300px; margin-top: 10px;"> <p>Partecipazione in modo proporzionale alla quantità e al lavoro prestato a utili, beni acquistati con utili, incrementi dell'azienda e avviamento</p> </div> </div> <p>L'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva e, quindi, il titolare</p>

è unicamente l'imprenditore.

Con riferimento al reddito d'impresa, va, però, segnalato che esso è imputato:

- ◆ **nel limite minimo del 51%, al titolare dell'impresa**, per il quale rappresenterà **reddito di impresa**;
- ◆ **nel limite massimo del 49%, ai familiari collaboratori**, per i quali configurerà **reddito da partecipazione**, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili, purché prestino in modo continuativo e prevalente la propria attività di lavoro nell'impresa.

Le quote di utili vengono imputate ai collaboratori secondo il **principio di trasparenza**, indipendentemente dall'effettiva percezione, e **non costituiscono componenti di costo** nella determinazione del reddito dell'impresa, ma una mera ripartizione dell'utile complessivo.

Diversamente, **in caso di perdita**, quest'ultima va **imputata per intero** al **titolare dell'impresa familiare**.

Tale normativa si applica anche **alle imprese tra conviventi** per cui il reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa del convivente, è imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione.

Affinché sia possibile la ripartizione degli utili è essenziale la stipula di un **atto dichiarativo**, il quale deve avere la forma di **scrittura privata autenticata** ovvero di **atto pubblico**.

CONTENUTO ATTO DICHIARATIVO
Esatta specificazione dell'impresa familiare, dell'oggetto e della sede
Generalità del titolare dell'impresa, dei collaboratori familiari e del vincolo di parentela o affinità di questi ultimi con il titolare
Sottoscrizione del titolare e di tutti i collaboratori
Espressa manifestazione della volontà che l'atto abbia valore anche per gli anni successivi (così da garantire durata ultrannuale all'atto medesimo)

L'atto dichiarativo **ha efficacia:**

- ◆ **immediata**, in caso di nuove attività avviate nel corso dell'anno,
- ◆ **differita, dal 1° gennaio** dell'anno successivo a quello della sua sottoscrizione in ipotesi di attività già in corso.

Operativamente, **le ipotesi** che si possono presentare sono le seguenti:

FATTISPECIE	EFFETTI ATTO	ESEMPIO
Nuova impresa familiare	Immediata (dal 2024)	Il sig. Mario Rossi avvia un'attività di pasticceria il 20.12.2024, costituendo contestualmente un'impresa familiare con il figlio Francesco. Considerato che gli effetti fiscali dell'impresa familiare decorrono già dal 2024 , in sede di modello Redditi PF 2025 al figlio sarà attribuita una quota del reddito 2024 prodotto in relazione all'attività svolta
Impresa esistente condotta come impresa familiare	Differita (dal 2025)	La sig.ra Viola svolge da anni attività di estetista. In data 20.12.2024 enuncia (con atto pubblico) la costituzione dell'impresa familiare con il fratello Mario: gli effetti fiscali dell'impresa familiare decorrono dal 2025 . In particolare: <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito d'impresa 2024 è tassato in capo alla titolare; ◆ dal 2025 al fratello sarà imputata la quota di reddito proporzionale all'attività svolta
Ingresso nuovo collaboratore	Differita (dal 2025)	I coniugi Verdi gestiscono una pizzeria sotto forma di impresa familiare. A seguito dell'ingresso del figlio, il 20.12.2024, l'atto viene modificato. Gli effetti fiscali decorrono dal 2025 e pertanto:

			<ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito d'impresa 2024 è tassato in capo ai genitori; ◆ dal 2025 al figlio sarà imputata la quota di reddito proporzionale all'attività svolta
<p>Infine, in caso di cessazione, da parte di un collaboratore, dell'attività prestata nell'ambito dell'impresa familiare nel corso dell'anno, allo stesso è attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l'anno. I requisiti della continuità e prevalenza dell'attività svolta devono essere verificati con riferimento al periodo antecedente la cessazione.</p>			

Giuseppe Iannibelli